

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
dell'11 aprile 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Bressa, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colasio, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Foti, Floresta, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Lu-setti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 aprile 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROSITANI ed altri: « Disciplina delle attività musicali » (2623);

VIANELLO ed altri: « Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (2624);

SANZA ed altri: « Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati » (2625);

BENVENUTO: « Nuova disciplina dei fabbricati rurali » (2626);

SELVA e MIGLIORI: « Esenzione dal pagamento del canone di concessione per l'utilizzo dei beni statali da parte di enti ecclesiastici e di ordini religiosi » (2627).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Modifiche al testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (2597) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e XI.*

X Commissione (Attività produttive):

GRANDI ed altri: « Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale » (2406) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

XI Commissione (Lavoro):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: « Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » (2598) *Parere delle Commissioni I e V.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 10 aprile 2002, l'onorevole Gianfranco Micchiché ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Catania, n. 4679/99 Rgnr) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 3 aprile 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BRESSA ed altri n. 9/1984/25, concernente norme in materia di impianti di trasporto a fune a carattere turistico, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, NARO ed altri n. 9/1984/28 e POLLASTRINI ed altri n. 9/1984/46, concernenti interventi in favore dell'imprenditoria femminile, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 aprile 2002, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata in merito al disegno di legge S. 1182 - « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali » (*approvato dal Senato*) (2580).

Tale parere è trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1211 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
ELETTORALE (APPROVATO DAL SENATO) (2600)**

(AC 2600 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Prolungamento dell'orario di votazione).

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica ».

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali ».

3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della

sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

« ART. 64-*bis*. — 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: « ai sensi dell'articolo 64, il presidente, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, ».

6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « entro le ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 14 »;

b) al secondo comma, le parole: « alle ore 22 del lunedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 14 del martedì ».

7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del

1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; »;

b) al comma 6, le parole: « entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione; » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; ».

9. All'articolo 2, primo comma, lettera *c*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: « lunedì successivo al giorno di votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « martedì successivo alla votazione, ».

10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: « alle ore sei » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore otto ».

11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: « Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, ».

12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: « fino alle ore 14; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 15; ».

13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*). — 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede ».

(A.C. 2600 — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

(Cabine elettorali).

1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto ».

2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto ».

(A.C. 2600 — Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione).

1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali

o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49 ».

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

(A.C. 2600 - Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Disposizioni relative alle elezioni regionali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

(A.C. 2600 - Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Copertura degli oneri finanziari).

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del « Fondo da

ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*», iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 « Spese elettorali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(A.C. 2600 – Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1182 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO
2002, N. 13, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICU-
RARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI (APPROVATO
DAL SENATO) (2580)**

(A.C. 2580 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

ARTICOLO 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per

l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

ARTICOLO 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonché delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse».

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro il mese di febbraio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile 2002».

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2580 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio», sono inserite le seguenti: «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso».

All'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'interno».

1-ter. Alle comunità montane Agno Chiampo, Leogra Timonchio e Alto Astico e Posina è attribuito per l'anno 2002 un contributo straordinario pari a 1 milione di euro per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del settore turistico-alberghiero. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di

insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 ».

All'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, le parole: « interamente finanziate dai proventi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziate, anche in quota parte, dai proventi ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 268-bis. — (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). — 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,

è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del disesto ».

ART. 3-ter. — 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità ».

ART. 3-quater. — 1. All'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « compresi nelle aree di cui all'articolo 44 » sono sostituite dalle seguenti: « compresi nelle regioni individuate dall'articolo 44 ».

2. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « sulle contabilità speciali di girofondi » sono sostituite dalle seguenti: « sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali ».

ART. 3-quinquies. — 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 48, è inserito il seguente:

« 48-bis. La proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al comma 48 può essere disposta fino ad un massimo di centocinquanta giorni nei confronti dei soggetti che, entro il 30 aprile 2002, mediante certificazione rilasciata da un professionista abilitato, dimostrino di aver completato l'allestimento per almeno il 75 per cento rispetto al progetto per l'aggiudicazione della gara ».

(A.C. 2580 — sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « per l'approvazione del bilancio », sono inserite le seguenti: « non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso ».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis, All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministero dell'interno ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui

all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 ».

All'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, le parole: « interamente finanziate dai proventi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziate, anche in quota parte, dai proventi ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 268-bis. — (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). — 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto ».

ART. 3-ter. — 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità ».

2. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « sulle contabilità speciali di girofondi » sono sostituite dalle seguenti: « sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali ».

(A.C. 2580 — sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Russo Spena.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A valere sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, con corrispondente riduzione degli accantonamenti della relativa rubrica del Ministero, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2002 ulteriori 20 milioni di euro.

2. 1. Morgando, Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Boccia, Lusetti.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 2. Milana, Stradiotto, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia, Lusetti.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

* **2-bis. 1.** Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Pinotti.

Sopprimerlo.

* **2-bis. 3.** Pecoraro Scanio, Lion.

Sopprimere il comma 5.

2-bis. 10. Pagliarini, Sergio Rossi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si considera insegna d'esercizio quella definita dall'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di richiamare l'attenzione del pubblico sul luogo di svolgimento dell'attività economica, anche se costituita dalla sola indicazione dell'attività esercitata o dai marchi di beni o servizi ivi venduti. In caso di pluralità di insegne relative al medesimo luogo di esercizio dell'attività l'esenzione è comunque complessivamente riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.

2-bis. 2. Garnero Santanché.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: « a quello del 2000 aumentato del 2, 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: a quello del 2001 aumentato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. 11. D'Agrò, Giuseppe Drago.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppressi i commi 2, 3 e 4.

3. 1. Olivieri, Maurandi, Michele Ventura, Mariotti, Pinotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I commi 2 e 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.

3. 12. Lusetti, Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: nell'anno 2000 con le seguenti: nell'anno 2001.

3. 13. Lusetti, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia.

Sopprimere il comma 2.

3. 10. Russo Spena.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: esternalizzato i servizi negli anni aggiungere la seguente: 1996.

3. 6. Mariotti, Olivieri, Maurandi, Michele Ventura, Pinotti.

Al comma 2, sostituire le parole: negli anni 1997, 1998 e 1999 con le parole: negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

* **3. 40.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: e 1999 con le seguenti: , 1999 e 2000.

* **3. 20.** Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: diverse rispetto all'anno 2000 fino alla fine del comma con le seguenti: determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003

3. 31. Guido Dussin, Pagliarini.

(Approvato)